



*Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A.
Sede Legale e Uffici Direttivi
Susa (TO), Via S. Giuliano, 2 CAP 10059
Tel. 0122-621.621; Fax 0122- 622.036*

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI SITAF

(ART. 4 E ART. 17, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016)

S.I.T.A.F. S.p.A. – Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus – (di seguito semplicemente SITAF), intende predisporre un Elenco di Avvocati liberi professionisti, in forma singola o associata (di seguito avvocato o professionista), dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza giudiziale.

Le attività di competenza di SITAF sono descritte nel sito web istituzionale www.sitaf.it.

Il presente Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma è semplicemente finalizzato alla formazione di un Elenco di avvocati di comprovata esperienza, dal quale selezionare i soggetti ai quali affidare l'assistenza e la rappresentanza in giudizio.

SITAF si riserva la facoltà di procedere ad affidamenti di incarichi legali anche ad avvocati non iscritti nell'elenco qualora l'importanza, la complessità dell'incarico, l'urgenza, nonché ulteriori motivi di opportunità corroborino tale motivata decisione.

La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

CONSIDERATO

- che la prestazione del legale costituisce l'oggetto di un contratto d'opera professionale, in quanto il professionista la esegue con il lavoro prevalentemente proprio non organizzato in forma imprenditoriale, e che quindi tradizionalmente il rapporto tra il legale ed il suo assistito è ritenuto essere *intuitu personae*;
- che, tuttavia, qualora la prestazione legale venga resa in forma continuativa, attraverso una consulenza estesa nel tempo o un impegno a trattare l'intero contenzioso del cliente, essa si attegga a "servizio legale", ed il relativo affidamento avviene attraverso l'appalto di servizi secondo le norme poste a tutela della concorrenza;
- che la distinzione è ben presente nell'attuale ordinamento, laddove l'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 esclude dall'applicazione delle sue disposizioni la rappresentanza di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi della legge n. 31/1982, in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimento giudiziario davanti a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;
- che la stessa norma esclude dall'applicazione del Codice dei Contratti anche la singola consulenza legale, fornita da un avvocato in preparazione o in prevenzione di una lite arbitrale o giudiziaria.

RITENUTO

- che la natura fiduciaria dell'incarico professionale di assistenza e difesa conferito per il singolo affare non esime la Società dalla necessità di osservare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti;
- che tale necessità può essere soddisfatta, secondo i principi affermati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla giurisprudenza amministrativa, attraverso l'istituzione di un elenco di professionisti dal quale attingere, sulla base di precisi criteri, i legali destinatari dell'incarico professionale da conferire;
- che l'elenco deve essere distinto per settore di specializzazione a seconda della disciplina specifica cui appartiene la materia oggetto degli incarichi;
- che l'elenco stesso deve essere aperto ed essere reso pubblico mediante il sito istituzionale;
- che l'appartenenza all'elenco, cui si accede previa positiva valutazione del curriculum professionale e dell'esperienza relativa alla specifica competenza, è preordinata a favorire la scelta del legale attraverso un principio di confronto concorrenziale;
- che nel caso in cui non vi siano particolari ragioni di specializzazione professionale in relazione allo specifico incarico, la SITAF può comunque interpellare più legali in elenco al fine di acquisire un preventivo di onorario e procedere al conseguente confronto, senza che in ogni caso l'elemento economico possa assurgere ad unico fattore di scelta;
- che sempre nel caso in cui non vi siano particolari ragioni di specializzazione professionale in relazione allo specifico incarico, o comunque per le controversie di minore rilevanza o seriali, nella scelta del legale in elenco dovrà tenersi conto del criterio di rotazione;
- che solo in presenza di particolari circostanze, da necessariamente esporre con congrua motivazione, è consentito affidare un incarico professionale a legale non iscritto in elenco.

VISTI

- gli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- le Linee guida mediante cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

DELIBERA

- di istituire la presente procedura per la formazione di un elenco di Avvocati, finalizzato al conferimento di incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio di SITAF, secondo le disposizioni di seguito indicate:

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di professionisti interessati ad essere iscritti in un Elenco di avvocati ai fini del conferimento di servizi legali rientranti tra quelli di cui alla normativa sopra indicata.

Articolo 2

(Struttura dell'Elenco)

L'Elenco di avvocati verrà suddiviso in cinque sezioni in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare:

1. diritto amministrativo;
2. diritto civile;
3. diritto penale;

4. diritto del lavoro;
5. diritto tributario.

Articolo 3

(Requisiti e domanda ai fini dell'iscrizione)

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro in possesso dei seguenti requisiti:

- a) comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae di durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni;
- b) possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale;
- c) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;
- d) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;
- e) non avere contenzioso in corso e non averlo avuto nei precedenti 5 anni, per attività sia giudiziale che stragiudiziale nei confronti di SITAF S.p.A. in qualità di avvocato difensore della controparte e non averlo mai avuto a titolo personale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e sussistere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

Inoltre, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all'Elenco, l'avvocato si impegna ad evitare, in caso di eventuale affidamento, l'insorgere di:

- cause di incompatibilità alla difesa di SITAF, per tali intendendosi la detenzione del mandato alla difesa in procedimenti (giudiziali e/o stragiudiziali), a favore di persone fisiche e giuridiche o enti pubblici, dei quali SITAF sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato;
- conflitti d'interesse con SITAF, anche con riferimento al Codice Deontologico Forense.

Nella predetta domanda, l'avvocato potrà indicare:

- a) l'abilitazione a difesa davanti alle Magistrature Superiori;
- b) il possesso di eventuale specializzazione universitaria nelle materie prescelte;
- c) numero di giudizi nelle materie delle sezioni dell'Elenco prescelte o negli specifici settori di interesse di SITAF, trattati negli ultimi cinque anni.

In caso di variazione o del venir meno di uno dei requisiti sopra elencati, la modifica dovrà essere comunicata a SITAF entro 30 giorni dalla stessa.

Articolo 4

(Modalità e presentazione e contenuti della domanda di iscrizione)

Gli avvocati interessati devono presentare la propria domanda di iscrizione, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo PEC ar@pec.sitaf.it.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute ad altri indirizzi PEC o e-mail, seppur riconducibili a SITAF.

Per eventuali informazioni: legale@sitaf.it

La domanda trasmessa all'indirizzo PEC suindicato deve contenere le seguenti informazioni relative al professionista: nome, cognome, indirizzo dello studio, codice fiscale, P. IVA e PEC.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura:

“Domanda di iscrizione all'Elenco di avvocati finalizzato al conferimento di incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio di SITAF”.

La domanda, redatta sul modello allegato al presente Avviso, dovrà essere sottoscritta con firma digitale e deve essere corredata da:

a) curriculum professionale in formato europeo.

Nel caso di studio in forma associata, una relazione descrittiva dell'articolazione dello studio e i rami di diritto di cui prevalentemente si occupano gli avvocati che ne fanno parte;

b) numero del tesserino di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza.

La domanda di iscrizione dovrà recare la dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

SITAF si riserva di procedere a verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione e nel curriculum, anche richiedendo eventuali integrazioni. Qualora dovesse emergere dalla suddetta verifica la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante sarà escluso dall'Elenco in ragione delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

(Termini di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco)

L'Elenco ha una validità di 24 mesi dalla sua costituzione e resterà, comunque, valido sino alla formazione di quello successivo.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata entro il **10/03/2020**.

L'Elenco di avvocati costituito sarà reso pubblico sul sito istituzionale di SITAF secondo l'ordine alfabetico.

Agli avvocati candidati verrà data comunicazione esclusivamente in caso di mancata iscrizione nell'Elenco stesso a valle del negativo esito della valutazione della Commissione all'uopo nominata.

Articolo 7

(Cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse)

Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con SITAF nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con SITAF.

Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, SITAF si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con la Direzione *General Counsel* di SITAF, cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze e qualsiasi altro aggiornamento.

In fase di offerta e di affidamento dell'incarico, il professionista dovrà:

1. garantire la propria disponibilità nel periodo richiesto;
2. confermare l'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse;
3. mantenere riservate tutte le procedure affidate nonché qualsiasi informazione che verrà comunicata o rinvenuta nell'espletamento del servizio. In particolare, si impegna a mantenere la riservatezza dei documenti e delle informazioni che saranno trasmessi, che saranno rinvenuti o preparati e conferma che tali informazioni e documenti verranno utilizzati solo ai fini del contratto e

non verranno divulgati a terzi. L'impegno di cui sopra si estende, al di là della durata contrattuale, per ogni controversia che dovesse concernere in qualunque forma i procedimenti amministrativi in relazione ai quali il professionista abbia prestato la propria attività in esecuzione del contratto.

Articolo 8

(Condizioni contrattuali dell'incarico)

La remunerazione relativa dell'incarico sarà di tipo onnicomprensivo e determinata nella fase di conferimento dello stesso e formalizzata nel conseguente atto contrattuale, in ragione della natura, del valore dell'incarico e sulla base dell'offerta formulata dall'avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il compenso che sarà riconosciuto al soggetto cui è conferito l'incarico sarà liquidato dietro presentazione di nota specifica, con indicazione dettagliata dell'attività svolta. Il pagamento della parcella avverrà secondo le modalità ordinarie di pagamento adottate da SITAF, come verrà meglio precisato nella comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 9

(Cancellazione dall'Elenco)

La cancellazione dall'Elenco ha luogo:

- a) nel caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- b) nel caso di accertate gravi inadempienze, anche con riguardo al Codice Deontologico;
- c) nel caso di accertata inadempienza nello svolgimento dell'incarico affidato;
- d) nel caso di rinuncia ad un incarico professionale affidato, senza giustificato motivo;
- e) su richiesta del professionista iscritto.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101 del 2018 si informa che i dati forniti dai professionisti sono trattati da SITAF S.p.a. esclusivamente per le finalità connesse alla formazione dell'elenco e per l'eventuale conferimento dell'incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati in questione è SITAF S.p.A .

Susa, 7 gennaio 2020

S.I.T.A.F. S.p.A.

Direzione General Counsel

Avv. Maria Cristina Costi

